 A.S.L. VC Azienda Sanitaria Locale di Vercelli	RELAZIONE	Relazione sociosanitaria 2013 - All. 3
---	------------------	---

ALLEGATO 3

alla RELAZIONE AZIENDALE SOCIOSANITARIA

EX ART. 17 L.R. N. 18 DEL 6 AGOSTO 2007

Anno 2013

Contratto Amministratore Unico della "Federazione Sovrazonale Piemonte 4 –
 Piemonte Nord Est s.c. a r.l.

CONTRATTO AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che:

- la Legge Regionale n.3 del 28.03.2012 ha apportato modificazioni alla Legge Regionale n.18 del 6.08.2007, determinando la costituzione delle Federazioni Sovrazionali, società consortili da costituirsi nella forma della società consortile a responsabilità limitata, a cui debbono aderire tutte le Aziende Sanitarie Regionali dell'area sovrazonale;
- l'art. 2 comma secondo della precitata Legge 3/2012 stabilisce che la Federazione Sovrazonale, anche abbreviabile in FS, è una nuova società consortile a responsabilità limitata;
- l'art. 2 comma terzo stabilisce che alla FS sono attribuite, progressivamente ed in tempi successivi, secondo principi di economicità, trasparenza, efficienza ed efficacia, le funzioni di:
 - a) piani d'acquisto annuali e pluriennali e approvvigionamento di beni e servizi, ad eccezioni dei servizi socio-sanitari;
 - b) gestione del materiale, dei magazzini e della logistica;
 - c) sviluppo e gestione delle reti informative e digitalizzazione del sistema;
 - d) gestione del patrimonio immobiliare per le funzioni ottimizzabili in materia di manutenzione, appalti e alienazioni, in coerenza con gli indirizzi regionali;
 - e) programmazione degli investimenti e valutazione delle tecnologie sanitarie, in coerenza con gli indirizzi regionali;
 - f) gestione del patrimonio tecnologico per le funzioni ottimizzabili in materia di manutenzione, acquisizione, riallocazione e dismissione (HTA e HTM);
 - g) gestione e organizzazione dei centri di prenotazione;
 - h) gestione degli affari legali;
- l'art. 2 comma quarto stabilisce altresì che, oltre alle funzioni di cui al comma 3, la Giunta regionale individua, qualora necessario per incrementare ulteriormente il livello di efficacia e di



[Handwritten signatures and initials]

- efficienza del servizio sanitario regionale, i servizi amministrativi, logistici, tecnico-economici e di supporto le cui funzioni vengono espletate dalla FS;
- la predetta legge regionale al sesto comma del sopra richiamato articolo 2 prevede che la Federazione Sovrazonale, appunto costituita nella forma societaria predetta, sia amministrata da un Amministratore unico, nominato dall'Assemblea consortile - su designazione del Presidente della Giunta regionale -, il quale ha l'intera responsabilità organizzativa e gestionale della FS, oltre la legale rappresentanza;
 - il comma ottavo nondimeno stabilisce che la durata dell'incarico affidato all'Amministratore unico della Federazione Sovrazonale non deve avere durata inferiore ai tre anni e superiore ai cinque anni, rinnovabile, e che detto incarico deve essere disciplinato da apposito contratto di diritto privato, volto ad instaurare un rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo;
 - per espressa volontà del legislatore regionale, accanto alla funzione più tipica dell'amministratore della società consortile a responsabilità limitata, regolata dal codice civile, il cui rapporto inerisce alle norme regolanti il contratto di mandato per quanto applicabile, l'Amministratore unico della FS instaura con quest'ultima un rapporto di lavoro regolato da un contratto di diritto privato;
 - invero, anche sulla scorta di preesistente indirizzo dottrinale e giurisprudenziale, è da ritenersi compatibile ed assommabile la qualità di amministratore - ed è tale chi svolge l'attività gestionale -, con la qualità di chi, più specificamente, deve eseguire gli atti amministrativi, seppur di livello più elevato, rientrando nell'ambito direzionale;
 - sulla scorta delle disposizioni introdotte in punto dalla precitata legge regionale n. 3/2012, tale compatibilità trova esplicito riferimento in detta normativa, con la conseguente necessità di regolare complessivamente l'insorgendo rapporto di lavoro in forza di idoneo negozio giuridico, non rimanendo al generico mandato ad amministrare;
 - nondimeno, proprio per la posizione apicale dell'Amministratore unico nell'ambito della FS, non è configurabile il perfezionamento di un rapporto di lavoro subordinato, ancorchè soggetto a




termine, ritenendosi invece necessario regolare la fattispecie con il presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

- la Legge Regionale 3/2012 all'art. 2 ha pure precisato che "la FS è una nuova società consortile a responsabilità limitata di diritto privato";
- è da ritenere, al riguardo, lettura interpretativa agevolmente accoglibile quella volta a considerare che il legislatore regionale, con la predetta definizione, abbia voluto intendere che la FS, in quanto società consortile a responsabilità limitata, è società costituita in base a tipologia societaria di diritto privato, poiché regolata dalle disposizioni richiamate dall'art. 2615 ter del codice civile;
- ciò posto, essendo la Federazione Sovrazonale società costituita esclusivamente ed obbligatoriamente fra soggetti di diritto pubblico, le aziende sanitarie regionali dell'area sovrazonale appunto, altresì essendo amministrata da un amministratore unico designato dal Presidente della Giunta regionale, ed avente esclusivamente finalità di indirizzo ed interesse pubblico, è senz'altro un organismo di diritto pubblico, in sintonia con quanto ha ritenuto la Corte Costituzionale con sentenza 1.08.2008 n.326, come pure il Consiglio di Stato in Adunanza plenaria con decisione del 4.08.2011 n.17, ed anche in base a quanto si ricava dall'art. 4 comma 15 del D.L. 13.08.2011 n.138 convertito in legge 14.09.2011 n.148 che sottopone le società cosiddette "in house", a partecipazione pubblica, alle disposizioni regolanti i pubblici contratti;
- essendo dunque la FS un organismo di diritto pubblico, è da constatarsi, per quanto attiene la materia che viene in considerazione nel presente contratto, la non applicabilità delle disposizioni limitative di cui al D.Lgs. 10.09.2003 n.276, come espressamente stabilisce la legge delega 14.02.2003 n.30;
- peraltro, rilevata la natura giuridica di diritto pubblico della FS, è necessario conformarsi alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e contenute nell'art. 110 comma 6 del D.Lgs. 267/2000;
- al contempo le parti ritengono di doversi conformare, pur tenendo presente la peculiarità della figura gestionale introdotta dal legislatore regionale come sopra espressa, alle direttive di cui



[Handwritten signatures and initials]

alla Circolare del 15.07.2004 n.4 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, avente ad oggetto le collaborazioni coordinate e continuative, i presupposti ed i limiti alla stipula di codesti contratti ed il loro regime fiscale e previdenziale, nonché per quanto attiene all'autonomia contrattuale;

- contestualmente all'atto di costituzione della presente Federazione Sovrazonale Piemonte 4 - Piemonte Nord Est s.c. a r.l. - in esecuzione di quanto disposto con D.P.G.R. 7 maggio 2012, n. 23, che qui si intende integralmente richiamato - ne è stato nominato Amministratore unico il Dott. Stefano Gariano, nato a Torino il giorno 15.07.1976, che ha accettato il mandato e dispone dell'esperienza necessaria per svolgere il predetto;

- per quanto attiene alla determinazione del compenso dell'Amministratore unico, pur considerata la peculiarità dell'incarico in ragione di tutto quanto sopra rilevato, l'Assemblea consortile ritiene imprescindibile uniformarsi ai parametri retributivi introdotti dalla Legge regionale n.2 del 8.02.2010.

Tutto ciò premesso, ed assunto a parte integrante e sostanziale ed integrante del presente contratto, le parti dichiarano e convengono quanto segue.

- 1) L'Assemblea consortile delibera di demandare, come demanda, al Dott. Stefano Gariano, nato a Torino il giorno 15-07-1976 (codice fiscale GRNSFN76L15L219T), domiciliato per la carica in Novara (No), Via Dei Mille N. 2, che accetta, tutte le funzioni che gli appartengono in quanto specificate dalla Legge della Regione Piemonte n. 3 del 28.03.2012 - la quale legge si intende qui integralmente richiamata - che egli dovrà svolgere in funzione autonoma, anche per ciò che più propriamente attiene l'ambito esecutivo e direttivo oltre che gestionale, rispondendo del proprio operato alla Giunta Regionale e alla presente Assemblea, in base a quanto stabilisce la legge sopra richiamata.
- 2) L'incarico ha durata di anni tre, che si intendono decorre dalla già avvenuta nomina contenuta nell'atto pubblico a rogito Notaio Dott. Andrea Ganelli del 16.05.2012 repertorio n. 24885, atti n. 16357, registrato a Torino il 18.05.2012 n. 9897 e fino all'assemblea che approverà il bilancio chiuso al 31.12.2014, salvo proroghe espressamente deliberate.



[Handwritten signatures and initials]

3) La collaborazione verrà dunque svolta in regime di autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione, e pertanto l'Amministratore unico potrà liberamente determinare anche le modalità di esecuzione delle sue prestazioni, secondo quanto riterrà utile al miglior svolgimento del suo mandato, volto a perseguire gli scopi per cui è costituita la Federazione Sovrazonale.

4) Per quanto attiene al profilo propriamente gestionale, sono da richiamarsi le disposizioni di cui al Capitolo IV dello statuto sociale allegato al predetto atto pubblico a rogito Notaio Dott. Ganelli del 16.05.2012, che si intendono qui espressamente riportate.

L'Amministratore unico ha la responsabilità organizzativa, gestionale e direttiva della FS, e per conseguenza persegue tutti gli scopi per i quali quest'ultima è costituita e che le sono demandati per legge, anche in base agli indirizzi ed obiettivi di volta in volta stabiliti dalla Giunta Regionale, del cui risultato egli risponde a quest'ultima ed all'Assemblea consortile. Egli è tenuto alla corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché all'imparzialità e al buon andamento dell'azione amministrativa.

Pertiene alla sua funzione il mantenimento del riserbo e del segreto ed egli non potrà fornire informazioni e comunicazioni inerenti a quanto, in ragione del suo ufficio, è venuto a conoscenza, quando da ciò possa derivare danno alla pubblica amministrazione, ovvero ai soci o ai terzi, o questi ultimi possano ricevere ingiusto vantaggio.

5) Il compenso retributivo dell'Amministratore unico a fronte delle complessive prestazioni che gli sono demandate, e che gli derivano dalla più volte richiamata L.R. 3/2012, è stabilito in € 124.000,00 (centoventiquattromila) annui lordi da corrispondersi in dodici quote mensili posticipate.

Nella determinazione del predetto compenso si è tenuto conto della peculiare funzione dell'Amministratore unico della FS, e dunque trattasi di importo che compendia quanto spetta a chi amministra ex art. 2389 comma 3 del codice civile, tenuto tuttavia conto anche della funzione esecutiva che la legge regionale di cui sopra pure demanda all'organo



[Handwritten signatures and initials]

gestionale, ma non volendo tuttavia eccedere i limiti introdotti con Legge regionale n.2 del 8.02.2010.


Spetta altresì all'Amministratore unico una quota incentivante non superiore nel complessivo al 30% (trenta per cento) del trattamento stesso in correlazione al raggiungimento dei risultati di gestione ottenuti, e precisamente alla realizzazione degli obiettivi assegnati annualmente dalla Regione mediante deliberazione della Giunta Regionale.

La corresponsione dell'integrazione al trattamento economico è subordinata alla verifica, da parte della Giunta Regionale da compiersi entro il 28 febbraio dell'anno successivo, del raggiungimento degli obiettivi predetti, e dovrà pertanto essere erogata all'esito favorevole di detta verifica, tenendo conto dei parametri percentuali in base ai quali vengono identificati annualmente gli obiettivi. A tal fine la Assemblea dei Soci dovrà attestare la attività svolta dall'Amministratore Unico e riportata in un'apposita relazione, predisposta dal medesimo, per documentare il grado di raggiungimento degli obiettivi posti. La Giunta Regionale valuterà detto risultato determinandone i riflessi sul piano retributivo.

Si dà atto che gli obiettivi assegnati per l'anno 2012, tali da determinare la corresponsione della predetta quota incentivante, sono così ripartiti:

- in proporzione al 60% (sessanta per cento) per l'attività di organizzazione della FS e tale è la costituzione, la scelta del personale, l'avvio dell'attività e di tutte le incombenze, anche di ordine meramente burocratico, a questa connesse;
- in proporzione al 20% (venti per cento) per la progettazione e razionalizzazione della logistica ed integrazione dei magazzini;
- in proporzione al 20% (venti per cento) a fronte dell'ottenimento di un risparmio del 5% (cinque per cento) su base annua (2,5% nel corrente anno 2012) sui contratti affidati alla FS dalle ASR socie;

- 6) Ai fini della corresponsione dell'indennità di trasferta, si dà atto che il luogo di lavoro è da considerarsi la sede della FS. All'Amministratore spetterà il rimborso delle spese sostenute




nell'espletamento delle proprie funzioni dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa;

- 7) E' in obbligo della FS di provvedere a tutti gli adempimenti di natura fiscale, previdenziale ed assicurativa derivanti dal rapporto di lavoro regolato con il presente contratto;
- 8) Per quanto qui non previsto si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, dalla L.R. n.3 del 28.03.2012;
- 9) Il presente contratto, redatto in bollo, è registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n.635. La spesa di bollo e di registrazione sono a carico dell'Amministratore Unico.

Novara, li 04/07/2012

Federazione Sovrazonale Piemonte 4 - Piemonte Nord Est
L' AMMINISTRATORE UNICO


Dr. Stefano GARIANO



ASL VC

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Federico GALLO



ASL BI

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gianfranco ZULIAN

ASL NO

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Emilio JODICE

ASL VCO

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Adriano GIACOLETTO

AOU MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Mario MINOLA

